Riduzione del termine per l'esercizio della detrazione IVA. Le risposte delle Entrate ai dubbi degli operatori

Arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla detrazione IVA, dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017. La **circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018**, infatti, analizza le criticità derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni e scioglie i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria, fornendo indicazioni operative per applicare correttamente la nuova disciplina. Le istruzioni dell'Agenzia tengono conto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue, in base ai quali l'esercizio del diritto alla detrazione IVA, oltre al requisito dell'esigibilità dell'imposta, è subordinato anche a quello formale del possesso della fattura d'acquisto. Il D.L. n. 50/2017 ha **ridotto il termine per l'esercizio della detrazione IVA** spettante sulle operazioni di acquisto di beni e servizi, modificando anche la disciplina della registrazione delle fatture. Il nuovo termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA si applica **alle fatture ed alle bollette doganali emesse dal 1°gennaio 2017**, purché relative ad acquisti di beni e servizi e importazioni effettuati, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile, a decorrere dalla stessa data.

Come applicare la disciplina

Per esercitare l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA per le fatture ricevute nei primi mesi del 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017, l'IVA può essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le

modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno. In alternativa è possibile effettuare la registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019. L'IVA risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta sia divenuta esigibile in tale anno, può invece essere detratta previa registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione 2017. In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell'IVA relativa al mese di dicembre 2017), **non saranno sanzionati i comportamenti difformi adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica**.

Diritto alla detrazione ed esigibilità anticipata nell'ambito dello *Split payment*

Con il documento di prassi firmato oggi, l'Agenzia fornisce chiarimenti anche per le pubbliche amministrazioni e gli enti soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti (cd *split payment*) che decidono di optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata (spostando l'esigibilità dal momento del pagamento al momento della ricezione o al momento della registrazione della fattura). In base al D.L. n. 50/2017, questa scelta può essere effettuata in relazione a ciascuna fattura. Una volta esercitata lascelta, il diritto alla detrazione potrà essere

esercitato dalla Pa che sia in possesso della fattura di acquisto, nel momento in cui l'imposta diventa esigibile (perciò al momento della ricezione o della registrazione della fattura).

Detrazione dell'imposta e dichiarazione integrativa a favore

La circolare ricorda che in linea generale con la dichiarazione integrativa a favore è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile. Ricorrendo alla dichiarazione integrativa, il soggetto passivo cessionario/committente può recuperare l'imposta per la quale non ha esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini. Il termine massimo per ricorrere all'integrativa a favore è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In ogni caso il soggetto passivo cessionario/committente deve regolarizzare la fattura di acquisto irregolare ed è soggetto alle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2018)*

Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 17 gennaio 2018, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Modifiche alla disciplina della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto – Decorrenza della nuova disciplina – Esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta mediante la dichiarazione integrativa c.d. "a favore" – Art. 19, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come modificato dall'art. 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21 giugno 2017, n. 96

La circolare fornisce chiarimenti in ordine alla disciplina del diritto alla detrazione dell'IVA, come modificata dal

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in vigore dal 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017